

CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE
DI GESÙ CRISTO

REGOLAMENTI GENERALI



Roma 2021

CURIA GENERALE PASSIONISTA

P.zza SS. Giovanni e Paolo, 13, Roma

Febbraio 2021



*Il Superiore Generale
dei Passionisti*

INTRODUZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE DEI REGOLAMENTI GENERALI

Presentiamo una nuova edizione dei nostri Regolamenti Generali, incorporando le modifiche e i cambiamenti apportati dai capitoli generali del 2012 e del 2018.

I Regolamenti Generali fanno parte del nostro 'diritto proprio', ma come ogni altro codice, devono essere intesi come un 'mezzo' e non un 'fine'. Sono uno strumento per aiutarci a conservare e trasmettere i valori che ci uniscono e caratterizzano il nostro stile di vita, nella consapevolezza che la lettera uccide, ma è lo Spirito che dà vita.

San Paolo della Croce ci ha fatto un dono prezioso chiamandoci a vivere in comunità, a condividere i nostri beni, a vivere autenticamente consacrati a Dio nella realizzazione della memoria passionis. Questi grandi valori, poi, trovano espressione nelle piccole scelte quotidiane della vita.

Le norme contenute in questi Regolamenti sono al servizio della nostra missione e della nostra testimonianza di vita: assicurano diritti e richiamano doveri, regolano possibilità e danno indicazioni procedurali pratiche per

sviluppare concretamente la nostra missione nella Chiesa di Dio e al servizio del popolo di Dio.

Di seguito sottolineo alcune novità rispetto alle edizioni precedenti:

- a) **una nuova numerazione:** I capitoli generali XLVI (2012) e XLVII (2018) hanno introdotto nel testo alcune norme che prima non esistevano, in particolare per quanto riguarda le "configurazioni", il patrimonio stabile, la forma di partecipazione al sinodo generale. Ciò ha comportato uno slittamento della numerazione con un aumento di almeno 4 numeri, rispetto all'edizione precedente. D'ora in poi, quando si citano i Regolamenti Generali, si deve quindi tener conto di questa nuova edizione (ad esempio, il permesso di assenza dalla casa religiosa è ora regolato dal numero 103 e non più dal numero 99).
- b) **una traduzione riveduta:** Il capitolo generale XLVII ha modificato il numero 2 del Regolamenti Generali, stabilendo che "*i testi ufficiali delle Costituzioni e dei Regolamenti Generali sono quelli scritti in italiano*". Questa norma è da interpretare come valida soprattutto per le nuove aggiunte e modifiche che saranno apportate a partire dal 2018. In questo senso, per i testi precedenti a tale data, il punto di riferimento per la loro corretta interpretazione rimane il testo originale latino approvato dai precedenti capitoli generali, a meno che non siano già stati emendati e modificati dai suddetti capitoli 2012 e 2018.

Per questo motivo, prima di procedere a questa pubblicazione e con l'assistenza di un giurista canonico, abbiamo effettuato una revisione dei testi esistenti nelle tre lingue ufficiali (italiano, spagnolo e inglese) in modo da renderli più uniformi e coerenti nella loro formulazione con il testo originariamente approvato.

I testi italiano, spagnolo e inglese sono forniti dalla curia generale. La traduzione nelle altre lingue della Congregazione (portoghese, francese, polacco, indonesiano, filippino, coreano, giapponese, tedesco, olandese, ecc.) dovrà fare riferimento al testo italiano. Il segretario generale potrà fornire ai provinciali, su richiesta, indicazioni più precise sui cambiamenti e le aggiunte fatte, corrispondenti alle decisioni prese dai capitoli generali passati.

I Regolamenti Generali con la nuova numerazione entrano in vigore dalla presente data della loro pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 2021

Festa di S. Gabriele dell'Addolorata

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Rego, CP', with a stylized flourish at the end.

P. Joachim Rego, CP
superiore generale

CAPITOLO PRIMO

NORME GENERALI E FONDAMENTI DELLA NOSTRA VITA

Norme Generali

1. I religiosi e le opere della Congregazione sono affidati alla protezione e alla tutela della B. Vergine Maria Addolorata, Patrona della Congregazione, di S. Michele Arcangelo e di S. Giuseppe, compatroni.

Tutti i religiosi procurino di onorarli insieme a S. Paolo della Croce, nostro Fondatore, e agli altri Santi del nostro Istituto. Si celebrino comunitariamente le loro feste.

2. I testi ufficiali delle Costituzioni e dei Regolamenti Generali sono quelli scritti in lingua italiana.

Il consiglio generale, dopo aver consultato i consigli provinciali, provvederà alle traduzioni del testo nelle varie lingue parlate nella congregazione.

3. Le richieste per ottenere dispense o facoltà dalla S. Sede o dal superiore generale, salve le prescrizioni del diritto comune, devono essere inviate al superiore generale o al procuratore generale dallo stesso superiore provinciale o per suo mandato, e corredate della sua firma.

4. Per quanto riguarda le licenze temporanee nessun superiore è tenuto a riconoscere quelle date dal superiore di grado più alto, se non si possono esibire in scritto. Al termine del mandato di chi le ha concesse, rimangono valide ancora per sei mesi; dopo tale periodo decadono, se non fossero confermate dal nuovo superiore.

5. I superiori locali abbiano premura che i religiosi leggano la Regola di S. Paolo della Croce, le Costituzioni e i Regolamenti generali, nonché i decreti ed altri documenti che la S. Sede e i superiori maggiori ordineranno di leggere. Il tempo, i modi ed i luoghi (per questa lettura) saranno stabiliti dal superiore locale, udita la comunità.

I fondamenti della nostra vita

6. L'autorità provinciale, nella costruzione o nella ristrutturazione d'una casa religiosa, come pure negli ordinamenti della vita e dell'attività, particolarmente di quella apostolica, della comunità e dei singoli religiosi, deve avere a cuore, insieme alle necessità immediate e alle condizioni della vita moderna, anche le esigenze dello spirito di povertà, della semplicità, della solitudine e della preghiera, che caratterizzano il carisma per il quale siamo riconosciuti nella Chiesa.

È nostro dovere manifestare queste caratteristiche, con segni concreti, agli uomini fra i quali sorge la casa e operano i religiosi.

7. Poiché l'adempimento del voto della Passione di Cristo ha una dimensione personale, comunitaria e apostolica:
 - a) ogni religioso manifesti in tutti i modi di essere arricchito di questo carisma, particolarmente con la meditazione assidua e, secondo le proprie possibilità, con lo studio e l'annuncio della Parola della Croce;
 - b) le comunità testimonino lo stesso carisma con lo stile di vita semplice e penitente, con rinunce e con altri gesti che esprimono la memoria della Passione;
 - c) nell'attività apostolica si dia rilievo ai programmi specifici ed ai modi pratici di insegnare a pregare, a meditare la Passione di Cristo e ad attuarla nella vita pratica;
 - d) radicati in Cristo con il Battesimo e partecipi dell'universale vocazione alla santità, condividiamo con i fedeli laici, secondo lo spirito e l'insegnamento di san Paolo della Croce, la missione affidataci dalla Chiesa di annunciare al mondo il Vangelo della Passione con la nostra vita e con l'apostolato (cf. Cost. 2). Nel rispetto dell'identità e dell'originalità di ciascuna vocazione, ci apriamo ad un fecondo

scambio di doni nella reciprocità per promuovere con i laici che condividono il nostro Carisma, la grata memoria della Passione di Cristo in tutti gli uomini e donne che incontriamo sul nostro cammino, specialmente i 'crocifissi' di oggi.

CAPITOLO SECONDO

LA NOSTRA VITA COMUNITARIA

Esigenze della vita comunitaria

8. La responsabilità di creare una vita comunitaria soddisfacente grava anzitutto sulla comunità locale. Il superiore ha il dovere di stimolare e guidare questa responsabilità per mantenere la vita di comunità. Egli deve orientare i religiosi nella soluzione dei problemi che, di solito, sorgono dai molti e diversi elementi della vita comune.

Negli ordinamenti della vita comunitaria si debbano tenere nella dovuta considerazione le qualità e gli impegni apostolici dei religiosi, le direttive dell'autorità e le circostanze ambientali.

9. Il silenzio interiore ed esteriore, indispensabile per l'ascolto di Dio, esige che nelle nostre comunità si abbiano tempi e luoghi di silenzio, perché si crei un clima di raccoglimento dove i religiosi possano serenamente attendere alla preghiera, allo studio e al lavoro.
10. Per una migliore realizzazione della vita comunitaria, i religiosi si adopereranno a risolvere i problemi che sorgessero dalla fraterna convivenza, dalla diversità di vedute, dalla difficoltà di armonizzare le esigenze degli individui con quelle della

comunità, dalla rapidità dei cambiamenti socio-culturali, che rendono problematiche certe forme di vita comunitaria. Ogni provincia, perciò, ricercherà le soluzioni adeguate a questi problemi.

11. Tutti i religiosi della comunità godano per la visita di altri membri della Congregazione, ad essi offrano l'accoglienza fraterna e prestino i servizi di cui possono necessitare.
12. Si offra anche agli altri ospiti cordiale accoglienza, contrassegnata da rispetto, carità semplice e schietta e premurosa disponibilità. Ciascun religioso si senta privilegiato nell'esercitarla personalmente, non ritenendola un dovere del solo superiore o di qualche religioso. Coloro poi che ricevono gli ospiti o attendono ad essi rappresentano l'intera comunità.
13. Per quelli che desiderano condividere la nostra vita per un certo tempo o dimorare nelle nostre comunità, l'autorità provinciale darà delle direttive sulle modalità della loro presenza.
14. La comunità, salvaguardando la sua fisionomia passionista ed il carattere particolare della casa, studi in quale maniera può mettere le proprie attrezzature a disposizione di coloro che ne hanno bisogno, in accordo con le direttive dell'autorità provinciale.

15. All'apertura verso il popolo deve corrispondere la riservatezza necessaria al buon ordine e a mantenere l'aspetto contemplativo della nostra vita passionista.

Dalla legge della clausura, solo il superiore, anche locale, può, volta per volta, dispensare per giusti e ragionevoli motivi. I superiori vigilino che, anche nelle altre case della Congregazione, la riservatezza dei religiosi sia opportunamente assicurata.

Messe e suffragi

16. Ciascun religioso potrà, secondo le norme dell'autorità provinciale, celebrare o far celebrare per sé o per gli altri delle messe, senza riceverne alcuna offerta.
17. Nelle solennità e nelle feste stabilite dal superiore generale con il suo consiglio, i superiori maggiori celebreranno la messa rispettivamente per la Congregazione o provincia o vice-provincia o vicariato regionale; i superiori locali per la comunità. La celebrazione di questa messa, possibilmente, sia comunitaria.

Nella festa di S. Gabriele dell'Addolorata, patrono particolare dei nostri giovani, si applicherà per essi la messa, nelle case di formazione.

- 18.** Per i religiosi della stessa provincia, per i loro genitori e per i benefattori, l'autorità provinciale stabilirà i suffragi che crederà più opportuni.
- 19.** Spetta all'autorità provinciale stabilire il modo di comunicare la notizia della morte di un religioso di provincia alle altre case della stessa provincia, come pure ai monasteri e case di religiose che comunicano con noi nei suffragi, nell'ambito della stessa provincia.

La stessa autorità stabilisce il modo di notificare la morte dei genitori dei religiosi di provincia ai religiosi della medesima.

Il segretario provinciale, ricevuto l'annuncio della morte di un religioso, ne darà subito comunicazione al segretario generale, inviando anche una scheda biografica del religioso defunto.

Spetta al segretario generale comunicare, nella maniera che giudicherà più adatto l'annuncio della morte dei religiosi a tutti quelli che hanno l'obbligo dell'applicazione dei suffragi e a quelli che sono con noi in comunione di beni spirituali.

- 20.** Solo un capitolo generale può concedere la reciprocità dei suffragi con altri istituti.

In ogni comunità locale, composta di almeno tre religiosi:

- a) Si applicherà una santa messa, possibilmente comunitaria, per il Sommo Pontefice, il superiore generale e un ex superiore generale in occasione della loro morte.
 - b) Una volta al mese si celebreranno le seguenti messe:
 - 1. Per i nostri religiosi, monache e suore in comunione di suffragi, deceduti nel mese precedente.
 - 2. Per tutti i defunti passionisti.
 - 3. Per i genitori e benefattori defunti.
 - 4. Per i genitori e benefattori viventi.
 - c) Inoltre, nel mese di novembre, oltre alle messe di cui sopra, si celebreranno tre altre sante messe:
 - 1. Per tutti i defunti passionisti.
 - 2. Per i genitori defunti dei passionisti.
 - 3. Per tutti i benefattori defunti.
- 21.** Tutti i religiosi della Congregazione applicheranno per i defunti tutte le opere di pietà che potranno e lucrino per essi le indulgenze secondo l'uso della Chiesa, avendo per certo che, per disposizione divina, anche noi riceveremo dagli altri, dopo la nostra morte, quello che da vivi abbiamo fatto per loro.

CAPITOLO TERZO

LA NOSTRA COMUNITÀ IN PREGHIERA

22. La celebrazione comunitaria della messa, sia possibilmente, quotidiana e si abbia particolare cura di farne il centro della comunità.

A meno che non siano impediti da motivi di apostolato o da altre legittime ragioni, tutti i religiosi devono partecipare alla messa comunitaria per promuovere e consolidare i vincoli fraterni.

23. In conformità alle direttive dell'autorità provinciale, il superiore locale, col consenso del capitolo locale:

- a) Provvederà alla celebrazione comune della Liturgia delle Ore, tenendo conto della fisiologia della comunità e delle circostanze locali. Nei giorni festivi della Chiesa e della Congregazione tale celebrazione, per quanto possibile, sia rivestita di particolare solennità.
- b) Stabilirà tempi e modi più adatti per esprimere in comune l'adorazione alla presenza eucaristica di Cristo, il culto al mistero della Passione di Gesù e la venerazione per Maria Vergine e Madre di Dio.

- c) Troverà le maniere opportune perché i religiosi, personalmente o anche comunitariamente, dedichino un tempo sufficiente alla lettura spirituale.
24. Nell'orario giornaliero di ogni comunità deve essere stabilito un tempo per la meditazione. L'autorità provinciale potrà determinare se la comunità debba fare la meditazione in comune.
25. Per approfondire e rinnovare la nostra consacrazione a Dio, ogni provincia provvederà che, durante l'anno, vi siano periodi di rinnovamento spirituale per tutti i religiosi.
- Oltre gli esercizi spirituali, si raccomandano giornate di convivenza, raduni di riflessione, ritiri mensili, ed altre pratiche che aiutino la crescita della vita religiosa e passionista.
26. Ogni provincia o gruppo di province possono costituire una o più case, nelle quali, l'aspetto contemplativo della vocazione passionista, sia più intensamente favorito. Queste case, che costituiscono un valore per tutta la Congregazione, devono essere effettivamente integrate con le altre della provincia, definendo chiaramente l'orientamento apostolico.
27. I superiori esercitino il ministero pastorale con i loro religiosi. Ci sono molteplici mezzi che pos-

sono usare allo scopo: come la predicazione, la preparazione delle feste liturgiche, i commenti della Parola di Dio, la celebrazione delle messe e degli Uffici votivi della Passione del Signore ed altri mezzi simili.

CAPITOLO QUARTO

LA COMUNITÀ APOSTOLICA

Norme generali

- 28.** Nella scelta delle attività apostoliche per il nostro ministero, tutti: province, comunità e singoli religiosi tengano presenti i seguenti criteri:
- a)* abbiano sempre presente il nostro voto di promuovere la memoria della Passione di Gesù Cristo.
 - b)* La scelta dell'apostolato sia fatta su basi comunitarie.
 - c)* Si dia la priorità al ministero della Parola.
 - d)* Si preferiscano i poveri e quelli che si trovano in situazioni disumane.
 - e)* Si risponda alle necessità della Chiesa locale.
 - f)* Si promuova la formazione e la crescita di comunità cristiane.
 - g)* Si tenga presente il carattere internazionale della Congregazione e la necessità di rispondere ai bisogni del popolo secondo i tempi e i luoghi.
 - h)* Si realizzi la donazione totale di noi stessi come veri apostoli della Croce.

- 29.** Ogni provincia stabilirà le direttive necessarie perché ciascuna comunità possa armonizzare le diverse esigenze delle attività apostoliche con la vita comunitaria dei suoi membri.

Il superiore locale non deve accettare impegni apostolici permanenti o di lunga durata, neanche per un singolo religioso, senza la previa intesa con la comunità e il superiore provinciale.

- 30.** La presentazione o l'approvazione per qualsiasi ufficio ecclesiastico in una diocesi compete al superiore maggiore. La convenzione poi tra l'Ordinario del luogo e la nostra Congregazione, salvo sempre il prescritto del n.40 di questi Regolamenti, sono soggette all'approvazione dei superiori provinciali: tuttavia, le convenzioni riguardanti le parrocchie, devono prima essere confermate dal superiore generale.

- 31.** L'emergere di nuove nazioni, con una più chiara identità culturale, comporta che vita, presenza ed attività apostolica nostre, tra i popoli, siano contrassegnate da profonda comprensione della loro mentalità e dei loro costumi.

Questo senso genuino dell'inculturazione ci è necessario per inserirci nella realtà del popolo, per dare efficacia al nostro ministero e per fondare ed espandere la Congregazione in ogni nazione.

- 32.** Poiché nella nostra missione preferiamo anzitutto le popolazioni più povere nelle zone più abbandonate, dobbiamo renderci capaci:
- a) di comunicare le beatitudini agli afflitti, ai poveri e a tutti gli altri sofferenti di questo mondo;
 - b) di aiutare a scoprire il significato di liberazione che porta Cristo Crocifisso a questa società che ha bisogno di essere riscattata dall'alienazione, dalle ambizioni e dalle ingiustizie;
 - c) di promuovere lo sviluppo integrale delle persone le cui condizioni, attese e situazioni manifestano la povertà.

Diverse attività apostoliche nella Congregazione.

- 33.** Conforme alla tradizione del Fondatore, dobbiamo dedicarci alla proclamazione della Parola di Dio a beneficio del popolo, per mezzo di missioni parrocchiali, corsi di rinnovamento, esercizi spirituali e missioni *ad gentes*.

Dobbiamo pure avere a cuore l'amministrazione del Sacramento della Riconciliazione, la formazione di gruppi speciali cristiani e la santificazione del clero e dei religiosi mediante corsi qualificati.

- 34.** La predicazione delle sacre missioni, come annuncio straordinario della Parola di Dio, è diretta alla

conversione, al rinnovamento e alla conferma dei fratelli nella fede perché la vivano non solo come fatto individuale, ma anche come comunità cristiana.

In tal modo proponiamo al Popolo di Dio e rendiamo fruttuosa l'esperienza di quell'aspetto peculiare del nostro carisma, che è la comunione di vita.

L'annuncio di Cristo, che dall'alto della Croce, attrae a sé tutti i popoli, è mezzo efficacissimo, perché tutti ci liberiamo dall'egoismo e costituiamo il popolo santo di Dio, in un cuor solo e un'anima sola.

35. L'apostolato parrocchiale, diverso nelle sue forme, è un mezzo di espressione della dimensione missionaria che ci caratterizza. Deve essere integrato nel piano pastorale della provincia o del vicariato.
36. Per conseguire il fine principale di portare a tutti gli uomini la vivifica Parola della Croce vengano adottate tutte le forme valide di impegno apostolico, quali l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, l'istituzione di comunità passioniste specializzate e la formazione di centri di orientamento apostolico.
37. I fratelli rendono il loro specifico servizio nella Chiesa. Esercitano le loro capacità nelle varie opere comunitarie e apostoliche della Congregazione.

38. Ogni provincia deve elaborare il programma pastorale nel quale siano coinvolti tutti i religiosi e le comunità e vi siano indicate le scelte prioritarie delle attività apostoliche, secondo i programmi e i criteri adottati nella Congregazione. Sceglierà inoltre i mezzi per realizzarli ed i metodi di valutazione per una revisione periodica.
39. Nelle province, che hanno ricevuto in affidamento le missioni *ad gentes*, vi sia il segretario provinciale delle missioni, che coordini l'attività missionaria della provincia e sia presente al consiglio provinciale ogni qualvolta vengono discussi gli affari della missione.

Vi sia anche un procuratore provinciale della missione, che abbia cura delle necessità economiche e materiali della medesima. In ciò che concerne il loro ufficio, ambedue dipendono immediatamente dal superiore provinciale.

Se si ritiene opportuno, questi uffici possono essere affidati a una sola persona o anche a chi già ricopre un altro incarico.

40. Per l'esistenza stessa e lo sviluppo delle chiese, in territori di missione, è necessario promuovere rapporti armonici tra l'autorità ecclesiastica e quella religiosa. A questo scopo si stipuli una Convenzione che salvaguardi i diritti di ambedue le auto-

rità. E' competenza dell'autorità provinciale stipulare detta Convenzione, che diviene esecutiva, quando è sottoscritta dal superiore generale.

41. Poiché la vita religiosa deve essere sapientemente promossa sin dall'inizio della fondazione della Chiesa locale, i nostri missionari facciano di tutto per incoraggiare le vocazioni alla vita passionista.

I candidati vengano educati secondo gli elementi essenziali della nostra Congregazione e le caratteristiche della cultura locale.

I missionari devono anche promuovere il clero locale diocesano e, quando possibile, cooperare allo sviluppo di altri Istituti Religiosi maschili e femminili.

42. Il più forte appoggio spirituale e morale dei missionari è il legame di fraterna carità che dovrà sempre esistere tra di loro. Il modo migliore per promuoverlo è dato da incontri comunitari tenuti periodicamente.

Il vicario regionale o il superiore religioso dovrà fare di tutto per rendere questi giorni spiritualmente, socialmente e culturalmente proficui.

43. Il vicario regionale, o il superiore religioso, visiti frequentemente i missionari per esprimere la premura che la Congregazione nutre per ciascuno personalmente.

Insieme al suo consiglio curerà prudentemente che siano erette case religiose nostre, per assicurare il futuro della Congregazione. Almeno una di queste case deve essere adattata come centro dove i missionari possano raccogliersi, per raduni periodici e per un dovuto riposo.

44. Dall'inizio della loro formazione, venga dato a tutti i nostri religiosi un orientamento sull'attività missionaria in genere.

La formazione invece dei missionari deve comprendere un'introduzione specifica all'insegnamento della Chiesa per un'azione missionaria efficiente, la conoscenza e il rispetto della cultura e degli usi dei popoli da evangelizzare, la conoscenza agevole delle loro lingue.

Alcuni missionari frequentino corsi superiori di missiologia presso scuole qualificate. Tale formazione li renderà capaci di esprimere la fede cristiana in termini incisivi per i loro fedeli.

CAPITOLO QUINTO

FORMAZIONE ALLA NOSTRA VITA

45. Ogni provincia, vice-provincia e vicariato regionale prenda coscienza dell'importanza della pastorale vocazionale per la Congregazione, allo scopo di continuare a promuovere nella Chiesa e nel mondo la memoria della Passione.

Inoltre i religiosi offrano le loro preghiere al Signore perché “*mandi operai nella sua messe*” (Mt 9,28).

Nel piano di formazione della provincia si tenga conto di questa attività fondamentale.

46. Il capitolo provinciale determinerà le modalità e la durata del postulato, che non dovrà essere inferiore a un anno.

Il postulato ha lo scopo di permettere un giudizio sulla vocazione e sull'attitudine del candidato alla vita religiosa, sulla sua maturità umana e affettiva; di verificarne il grado di cultura religiosa, per completarla se necessario; di prepararlo gradualmente all'entrata nel noviziato.

47. Prima di iniziare il postulato, se ritenuto conveniente, e in ogni caso prima del noviziato, ogni aspirante deve dichiarare in iscritto di entrare liberamente in congregazione, di non celare nessuna

grave o abituale infermità e che non esigerà nulla per l'attività svolta in caso che esca o venga dimesso dalla Congregazione. Questa dichiarazione, dove è possibile, sia redatta secondo le formalità prescritte dalle leggi della propria nazione.

48. Il candidato ammesso dal superiore maggiore ad iniziare il noviziato attenderà per almeno cinque giorni agli esercizi spirituali ; ciò dovrà fare anche prima della professione temporanea.

L'autorità provinciale determinerà il tempo della vestizione.

49. Se un novizio si trova in pericolo di morte, può essere ammesso alla professione dal superiore provinciale, e in caso di urgenza dal superiore locale, con la solita formula senza indicazione di tempo. Se il novizio ricupera la salute si troverà nella stessa condizione giuridica di prima.

50. Per un periodo di sufficiente durata, determinato dall'autorità provinciale, i religiosi di voti temporanei si preparino alla professione perpetua, applicandosi alla preghiera e al raccoglimento. Durante questo tempo rifletteranno sulla responsabilità che la professione perpetua comporta.

51. I religiosi in formazione non prendano parte ai capitoli locali per l'ammissione alla professione e ai sacri ordini.

Sono religiosi in formazione quelli che si preparano ai sacri ordini, fino all'ordinazione presbiterale o al diaconato permanente, e i fratelli fino alla professione perpetua.

52. I candidati ammessi dal superiore maggiore al diaconato o al presbiterato attendano, per almeno cinque giorni, agli esercizi spirituali.
53. Gli atti di iniziazione alla vita religiosa, della professione religiosa e del conferimento degli Ordini, saranno annotati nell'apposito registro da conservare nell'archivio del noviziato. Un esemplare sarà conservato nell'archivio provinciale e, a fine d'anno, trasmesso dal segretario provinciale al segretario generale, servendosi del formulario prescritto.
54. I religiosi candidati al presbiterato debbono essere formati secondo le direttive dell'autorità ecclesiastica per accedere al sacerdozio ministeriale come pastori, apostoli e mediatori della Parola e dei Sacramenti a servizio del Popolo di Dio.

L'autorità provinciale deciderà se il corso di studi debba essere frequentato in una casa della Congregazione, oppure in una Università o in altro Centro di Studi.

55. Ogni provincia stabilirà per i fratelli un corso di formazione della durata non inferiore a tre anni. Il programma del corso comprenderà:

- a) La formazione dottrinale nelle varie discipline ecclesiastiche, con particolare attenzione alla teologia della vita religiosa.
 - b) L'iniziazione teorico-pratica all'apostolato.
 - c) Una opportuna specializzazione professionale.
- 56.** Ogni provincia deve avere, per i religiosi in formazione, un programma di graduale iniziazione al lavoro apostolico, specialmente nel ministero della Parola. Questa iniziazione sia strettamente congiunta con la teoria presentata nelle lezioni e venga attuata in modo che la preparazione all'apostolato risulti, sotto la guida di specialisti preparati, un esercizio veramente benefico, per l'acquisto di un'autentica competenza.
- 57.** Ogni religioso sia consapevole della necessità di tenersi aggiornato sul piano spirituale, dottrinale, pastorale e professionale. Per questo scopo ogni provincia, nel suo programma di Formazione, provvederà strutture e programmi opportuni.

CAPITOLO SESTO

COSTITUZIONE DELLA CONGREGAZIONE

58. La Congregazione è composta da chierici e fratelli. I novizi, sebbene non siano membri della Congregazione, godono dei suoi privilegi e delle sue grazie spirituali.

59. Secondo la volontà del nostro Fondatore, l'abito, quale segno di consacrazione, è elemento importante della nostra vita passionista.

60. È competenza del superiore generale, sentito il parere dei superiori provinciali interessati, incorporare un religioso ad un'altra provincia.

I superiori provinciali interessati, con mutuo consenso scritto, possono permettere, per un periodo non superiore ai cinque anni, che i religiosi di una provincia risiedano in un'altra. Per una permanenza oltre questo limite si richiede il consenso del superiore generale.

61. Ammettere un candidato, che risiede fuori dalla sua provincia alla professione temporanea o perpetua e il riceverla, come pure ammetterlo ai ministeri e agli Ordini Sacri, è di competenza del superiore maggiore della provincia, cui il candidato è giuridicamente ascritto.

Il superiore maggiore può delegare tale diritto a quello di residenza del candidato. Se oltre alla delega del superiore maggiore, si richiede anche il voto del suo consiglio, allora anche i Consultori debbono delegare tale diritto. Il superiore maggiore può delegare anche un'altra persona a ricevere la professione.

62. Un religioso di voti perpetui per essere ammesso nella nostra Congregazione deve premettere tre anni di prova in comunità. All'inizio della prova gli si deve dare, per almeno sei mesi, una speciale formazione alla vita e spiritualità dei Passionisti. In casi particolari, il superiore provinciale, col consenso del suo consiglio, può prorogare il tempo della prova per altri due anni, prima che il religioso emetta in Congregazione una nuova professione perpetua.
63. L'anzianità in Congregazione si computa dal giorno della prima professione o dall'età se la professione è stata fatta nello stesso giorno.
64. Perché uno possa essere eletto all'ufficio di superiore o di maestro dei novizi o di direttore degli studenti, si richiede che abbia vissuto in Congregazione per tre anni, dopo aver emesso la professione perpetua. Da tale impedimento può dispensare, per giusta causa, il superiore generale.

65. Il religioso che per cinque mandati consecutivi ha avuto l'ufficio di superiore, sia locale che maggiore, non può più essere eletto superiore nella stessa provincia o vicariato, se prima non sia trascorso un intervallo di almeno due anni.

66. In caso di concorso tra postulazione ed elezione, se chi viene postulato non ottiene, nei primi tre scrutini, i due terzi dei suffragi, non potrà più essere postulato e l'elezione si riprende daccapo.

Se in un capitolo provinciale si avesse realizzato una postulazione contraria a quanto prescritto dai Regolamenti generali o provinciali, il superiore generale può confermare detta postulazione.

67. Quando nel nostro diritto particolare si richiede il voto o suffragio del consiglio o di altra adunanza a livello generale, provinciale o locale, si intende il voto consultivo, purché non consti con certezza che si richiede il consenso.

Nella tradizione della nostra Congregazione i voti bianchi non si computano come validi, e abbassano il *quorum*.

68. Sono privati della voce attiva e passiva:

- a) Coloro che hanno avuto l'indulto di uscire dall'Istituto, anche solo ad esperimento, gli esclaustrati e i dimessi dalla Congregazione.

- b) Coloro che hanno chiesto la dispensa dagli oneri annessi alla sacra ordinazione o alla professione religiosa, incluso o no il celibato. Se poi la dispensa fosse stata negata, e sono rientrati in Congregazione, oppure sono rimasti in essa, ricuperano il diritto.
- c) Coloro che ne sono stati privati temporaneamente o in perpetuo, o per un fatto previsto nel diritto, o dalle legittime autorità e anche coloro che sono illegittimamente assenti dalla comunità.
- d) In via cautelare, i religiosi implicati in casi che si riferiscono ai *Delicta reservata seu graviora* previsti dalle norme canoniche, dall'inizio dell'indagine previa fino al termine della procedura.

69. Residenze, case interprovinciali e stazioni missionarie:

- a) La residenza è una casa aperta per motivi di particolari necessità e viene regolata da norme date dal superiore maggiore, al quale è immediatamente soggetta. In essa i religiosi vivono insieme, ma non costituiscono una personalità giuridica.

È competenza del superiore generale, del capitolo provinciale e del congresso della viceprovincia aprire una residenza.

- b) Sono interprovinciali solo quelle case che sono state dichiarate tali dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, uditi i provinciali interessati. Queste case sono regolate da norme approvate dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.
- c) Le stazioni missionarie amministrare dai nostri religiosi sono regolate da norme date dal superiore religioso o dal vicario regionale, con l'approvazione del superiore maggiore, al quale sono immediatamente soggette.

Queste norme devono essere conformi a quelle emanate dall'Ordinario del luogo o a quelle previste nella convenzione stipulata tra le competenti autorità ecclesiastica e religiosa.

- 70.** Se rilevanti necessità riguardanti la fondazione e lo sviluppo della Congregazione, in particolari aree geografiche dovessero richiederlo, il superiore generale, col consenso del suo consiglio, sentiti i superiori provinciali eventualmente interessati, può costituire vicariati regionali alla sua dipendenza.

Tali vicariati saranno organizzati analogamente ai vicariati regionali provinciali.

- 71.** Le nostre missioni siano ordinariamente erette in vicariati regionali. Quando ciò non fosse possibile, il superiore religioso della missione è delegato dal superiore maggiore in tutto ciò che questi non ha esplicitamente riservato a sé.

Col consenso del superiore generale o provinciale e dei loro rispettivi Consigli, il superiore religioso e i suoi Consiglieri possono essere eletti nello stesso modo che è previsto per i vicariati regionali.

72. Se una casa religiosa o una provincia è riconosciuta civilmente come ente morale, le norme che la regolano siano, per quanto possibile, conformi alle esigenze della legge ecclesiastica e particolare nostra.

Il religioso responsabile dell'ente morale sia, possibilmente, lo stesso che ha la responsabilità canonica.

Ogni provincia comunque, assistita da esperti, se necessario, provvederà nel modo più opportuno per tutte le necessità di questo genere, riguardo sia alla provincia stessa che alle sue singole case.

73. Quando viene concesso il permesso di risiedere fuori della casa religiosa, devono essere determinate in scritto le norme che regolano i rapporti del religioso con il suo superiore maggiore in fatto di obbedienza e di povertà. Senza queste norme i permessi sono illegittimi.

74. Se lo richiede il bene dell'Istituto, o se è pastoralmente consigliabile per il singolo religioso, il superiore maggiore, col consenso del suo consiglio e osservando quanto è prescritto dal diritto, avvierà

la procedura di escaustrazione o di dimissione del religioso.

75. Di tutti gli atti dei capitoli, sia generali che provinciali, come pure degli atti dei congressi o assemblee della provincia e dei capitoli o adunanze della comunità locale, si farà dal rispettivo segretario una breve e fedele relazione scritta da conservare nell'archivio rispettivo. Il superiore provinciale manderà copia, sottoscritta da lui e dal segretario del capitolo, degli atti del capitolo provinciale al superiore generale. Il superiore locale manderà al superiore provinciale una relazione dei capitoli e adunanze della comunità, sottoscritta da lui e dal segretario incaricato.

CAPITOLO SETTIMO

GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE

Capitolo generale

76. Il capitolo generale sarà indetto dal superiore generale, con una lettera circolare, diretta a tutta la Congregazione nove mesi prima della sua celebrazione.

Sarà cura del superiore generale, col suo consiglio, che gli argomenti, da sottoporre alla deliberazione dei capitolari, siano accuratamente preparati e mandati ai medesimi, almeno sei mesi prima del capitolo.

I capitolari devono essere consultati circa l'agenda del capitolo e sono liberi di presentare altri argomenti per la discussione.

Non solo le province, vice-province, vicariati regionali e le comunità locali, ma anche qualsiasi religioso può liberamente inviare, al capitolo generale, le sue proposte e suggerimenti.

77. Ciascuna configurazione avrà diritto a un partecipante al capitolo generale ogni 25 religiosi. Tolti i partecipanti ex-officio, si eleggeranno i delegati nel numero necessario a raggiungere la quota sopra indicata di un rappresentante ogni 25 religiosi; per quanto è possibile uno sarà fratello.

Il numero dei religiosi va determinato almeno un anno prima della celebrazione del capitolo generale. Non sono computati a questo effetto coloro che sono stati privati della voce attiva e passiva.

- 78.** Il superiore generale, col consenso del suo consiglio, ha la facoltà di chiamare al capitolo generale degli esperti, che partecipano, però, soltanto con voce consultiva.

Inoltre, può invitare, con il consenso del suo consiglio, alcuni religiosi, che partecipano con voce consultiva, per assicurare che tutte le parti della congregazione siano rappresentate al capitolo generale.

Il presidente di un capitolo o di un congresso, con il consenso del medesimo capitolo o congresso, può togliere il diritto di partecipare al medesimo capitolo o congresso ad un religioso, quando questi ha perduto senza permesso giustificato, un terzo del lavoro del capitolo o congresso.

- 79.** Il superiore generale presenti al capitolo una relazione sullo stato della Congregazione. Letta questa relazione, i capitolari potranno chiedere ulteriori informazioni o fare le osservazioni che crederanno opportune.

- 80.** Ogni capitolo generale deciderà il numero dei consultori generali da eleggere, salvo quanto è stabilito al n. 135 delle Costituzioni.

Saranno eletti in modo da formare un gruppo armonico per assistere il superiore generale nel governo dell'intera Congregazione e nel portare avanti i programmi eventualmente decisi dal capitolo. Possono anche essere eletti in vista della possibilità di rappresentarlo nelle diverse aree della Congregazione.

Il superiore generale, dopo essersi consultato con i vari gruppi e con i singoli membri del capitolo, può presentare una lista di nomi suggeriti, per l'ufficio di Consultori generali.

Sinodo generale

81. Sono membri del sinodo generale coloro che partecipano ex-officio al capitolo generale e i consultori provinciali delle province che sono configurazioni.

Curia generale

82. Fanno parte della curia generale, il superiore generale, i consultori, il procuratore, il segretario, l'economista, il segretario generale per la solidarietà e le missioni, il postulatore.

Il superiore generale nominerà gli altri membri della curia generale, come l'archivista, e i religiosi necessari per il funzionamento dei suoi uffici.

Gli ufficiali della curia generale, nominati all'inizio di ogni mandato dal superiore generale, possono essere sostituiti durante il sessennio.

83. L'ordine di precedenza dei consultori generali si desume dalla data della prima professione e, a parità di professione, dall'età.

Se il superiore generale e il primo Consultore fossero assenti o impediti ne farà le veci il Consultore che li segue secondo l'ordine di precedenza.

84. Secondo la norma del n. 140 delle Costituzioni, si dichiara che per formare il “*quorum*” necessario per gli atti del consiglio generale debbono essere presenti almeno tre membri. In caso di necessità, purché sia sempre presente almeno uno del consiglio generale, vengono chiamati, a supplire gli altri, secondo questo ordine: il procuratore generale, il segretario generale, l'economista generale.

85. La visita del superiore generale, o del suo delegato, alle diverse parti della Congregazione dovrà essere caratterizzata dal dialogo sui problemi reali che riguardano gli interessati, con speciale attenzione ai fini e agli obiettivi del capitolo o assemblea di recente celebrati.

86. I consultori generali possono essere designati responsabili di determinati settori della vita della Congregazione e possono ricoprire alcuni uffici della curia generale.

Il superiore generale può designare i consultori generali come persone di collegamento con le province. Il consultore designato può partecipare, con

diritto di parola, alle riunioni che si tengono nella provincia; con diritto di voto, se gli è concesso dalla normativa provinciale.

87. I membri del consiglio generale e il procuratore generale hanno la precedenza su tutti. Questi e gli altri ufficiali della curia generale sono immediatamente soggetti al superiore generale in ciò che riguarda il loro ufficio. Riguardo alla vita di comunità il superiore generale può stabilire che siano soggetti al suo delegato o al superiore della casa generalizia.
88. Gli ex superiori generali sono immediatamente soggetti al superiore generale e possono scegliersi la residenza nella casa della Congregazione che preferiscono.
89. Il procuratore generale tratta gli affari giuridici della congregazione, in particolare quelli davanti la Santa Sede. Ordinariamente è chiamato alle consulte generali quando vi si trattano temi concernenti al suo ufficio. Se però non è anche consultore generale, non ha voto deliberativo, se non nei casi previsti dal diritto.
90. Il segretario generale disbriga gli affari del governo generale come attuario del consiglio generale, come cancelliere nel redigere decreti e rescritti, come moderatore dell'archivio statistico corrente o amministrativo e come notaio della Congregazione.

91. All'economista generale spetta l'amministrazione diretta e immediata dei beni appartenenti alla Congregazione come persona giuridicamente distinta. Ordinariamente è chiamato alle consulte generali, con voce consultiva, quando vi si trattano problemi concernenti l'amministrazione dei beni della Congregazione. È anche suo compito:

- a) Approntare il resoconto dello stato economico della Congregazione per sottoporlo all'approvazione del superiore generale e presentarlo al capitolo generale.
- b) Fornire agli economisti e amministratori provinciali le notizie utili per l'applicazione delle norme generali circa la saggia amministrazione dei beni.
- c) Aggiornare ogni tre anni l'inventario dei titoli e valori, degli oggetti preziosi e di tutti gli altri beni che la Congregazione possiede in quanto persona giuridica.
- d) Presentare, almeno due volte l'anno, il resoconto della sua amministrazione al consiglio generale.
- e) Preparare il bilancio economico preventivo annuale tre mesi prima dell'inizio dell'anno fiscale e presentarlo alle curie provinciali.
- f) Presentare al superiore generale e al suo consiglio la relazione sullo stato economico delle

province, in base ai resoconti amministrativi annuali inviati dagli economi provinciali.

92. Il segretario generale per la solidarietà e le missioni, salva la competenza del procuratore generale, tratta con la Santa Sede gli affari delle missioni della congregazione. Ordinariamente è chiamato, con voce consultiva, alle consulte generali, quando vi si trattano problemi concernenti le missioni.
93. Il postulatore generale tratta, presso le competenti autorità, le cause di beatificazione e di canonizzazione dei membri della Congregazione.
94. L'archivista generale raccoglie nell'archivio storico e custodisce diligentemente la documentazione trasmessa dalla curia generale, libri ed i manoscritti dei religiosi della Congregazione.

Le configurazioni

95. Per attuare la solidarietà specialmente nei tre ambiti del personale, della formazione e delle finanze sono costituite le configurazioni, come aggregazioni di varie entità giuridiche autonome (province, vice-province e vicariati), o anche come un'entità giuridica unitaria diversamente articolata al proprio interno: provincia con regioni/zone.

Le configurazioni vengono organizzate per favorire il dialogo e la cooperazione fra le diverse parti della

Congregazione e per realizzare iniziative e azioni comuni per la vita e la missione della Congregazione.

Ogni provincia, vice-provincia e vicariato farà parte di una configurazione.

96. Fuori del capitolo generale, spetta al superiore generale con il consenso del suo consiglio, e sentito il consiglio allargato, su richiesta delle province, vice-province e vicariati interessati, costituire, modificare o sopprimere una configurazione.

Ugualmente spetta al superiore generale con il consenso del suo consiglio, e sentito il consiglio allargato, concedere a una provincia, vice-provincia, vicariato o regione/zona che ne faccia espressa e motivata richiesta, il cambio di configurazione.

97.

- § 1. La configurazione composta da più entità giuridiche si regge in base ad uno statuto particolare, approvato dal superiore generale con il consenso del suo consiglio, tenuto conto di quanto segue:
- a) La configurazione costituita da più entità agisce a norma degli Statuti mediante un consiglio esecutivo composto dai superiori maggiori delle varie entità dalle quali è costituita.

- b) Il consiglio esecutivo eleggerà un presidente con compiti di animazione, di coordinamento dell'azione comune e di collegamento con il consiglio generale e con le altre configurazioni. Le modalità di designazione del presidente e la durata del suo incarico, sono determinate negli statuti particolari. È responsabilità del presidente attuare le decisioni prese.
- c) Per la realizzazione della solidarietà nella formazione, nel personale e nelle finanze, i superiori maggiori componenti il consiglio esecutivo hanno capacità giuridica di prendere decisioni con l'unanimità dei voti o anche con la maggioranza dei voti. In quest'ultimo caso, le decisioni non prese con l'unanimità dei voti da parte del consiglio esecutivo, affinché abbiano effetto vincolante, devono essere confermate dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.
- § 2. Nelle configurazioni composte da un'unica entità, il consiglio esecutivo è formato dal superiore maggiore/presidente e dai responsabili/consultori di regione/zona.

Il consiglio allargato

98. Il consiglio allargato è un organo consultivo che ha lo scopo di aiutare il superiore generale e di servire

da collegamento tra il governo generale e le diverse parti della Congregazione.

Oltre a dare il proprio parere in tutte quelle materie che il superiore generale riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, il consiglio allargato prende in esame soprattutto le questioni che riguardano la vita e il funzionamento delle configurazioni, con particolare riferimento all'attuazione della solidarietà negli ambiti del personale, della formazione e delle finanze, suggerendo i mezzi e le iniziative più idonei a questo scopo.

Per la costituzione, la modifica e la soppressione di una configurazione, il superiore generale, fuori dal capitolo generale e dal sinodo generale, è tenuto a chiedere il parere del consiglio allargato oltre il consenso del proprio consiglio.

- 99.** Il consiglio allargato è composto dal superiore generale, che lo presiede, dai consultori generali, dal segretario generale e dai presidenti delle configurazioni.

Nel caso in cui il presidente di una configurazione fosse impedito a partecipare, prenderà il suo posto il vice-presidente o un altro religioso, secondo quanto previsto dagli statuti di ciascuna configurazione.

100. Il consiglio allargato viene convocato dal superiore generale una volta all'anno o ogni qualvolta il superiore generale lo ritiene opportuno, sentito il suo consiglio, o anche quando la maggioranza dei presidenti delle configurazioni ne facesse richiesta. L'ordine del giorno è stabilito dal superiore generale, sentito il consiglio allargato.

Province e vice-province

101. Il preside del capitolo provinciale può scegliersi dei religiosi che lo assistano come consiglieri o interpreti.

Il consultore generale designato, come persona di collegamento con la provincia, partecipa di diritto al capitolo provinciale con voce consultiva.

102. I decreti emanati dal capitolo provinciale diventano esecutivi, se approvati, dopo sessanta giorni dalla chiusura del capitolo. Se qualche decreto non fosse approvato e venisse così a crearsi una lacuna nelle norme della provincia, il superiore provinciale col suo consiglio, o con altro organismo determinato dai Regolamenti provinciali, farà altri decreti, che dovranno poi essere approvati dal superiore generale.

103. Il superiore provinciale, col consenso del suo consiglio e osservando quanto è prescritto dal diritto comune e particolare, può permettere che un religioso sia assente temporaneamente dalla casa religiosa:

- a) Per motivi di attività apostoliche da svolgere a nome della Congregazione e concordate con l'Ordinario del luogo, fino a tre anni. Tale permesso può essere rinnovato per tre anni. Ulteriori rinnovi possono essere concessi solo dal superiore generale col consenso del suo consiglio.
- b) Per motivi di studio per tutto il tempo normalmente necessario.
- c) Per motivi di salute.
- d) Per motivi di chiarimento vocazionale o per altro motivo ritenuto valido dallo stesso superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio, per sei mesi. Un ulteriore rinnovo può essere concesso solo dal superiore generale, con il consenso del suo consiglio.

Ogni assenza, oltre il tempo o al di fuori dei termini sopra esposti, è illegittima e comporta le pene previste, inclusa la perdita della voce attiva e passiva.

104. Al segretario provinciale e all'economista provinciale si applicano, nelle rispettive competenze, le norme date ai nn. 90 e 91 di questi regolamenti generali.

105. I superiori provinciali e vice-provinciali, alla fine di ciascun anno, informino il superiore generale sullo stato dei religiosi, della vita comunitaria, dell'apostolato e sulla situazione economica della provincia o vice-provincia e delle singole case. Quelle relazioni siano tutte in scritto e secondo gli appositi formulari.

Inoltre invieranno al superiore generale e al consultore generale designato come persona di collegamento con la provincia o vice-provincia le pubblicazioni e le lettere circolari.

Il superiore generale, col consenso del suo consiglio, può determinare altre materie sulle quali avere informazioni dalle province o vice-province.

106. I religiosi che fanno parte della curia generalizia, ad eccezione del superiore generale, conservano la voce attiva e passiva nella loro provincia.

I religiosi addetti alle case interprovinciali sono membri dei capitoli e adunanze di queste comunità; hanno anche voce attiva e passiva nella propria provincia.

I religiosi aggregati ad altra provincia, a tempo indeterminato o per cinque anni, hanno voce attiva e passiva, nell'elezione dei delegati al capitolo o assemblea provinciale, in tale provincia e non nella propria.

- 107.** Il capitolo provinciale determinerà le norme che regolano le vacanze e i viaggi dei religiosi della provincia.
- 108.** Ciò che è detto della provincia, si applica, in proporzione, anche alla vice-provincia, a meno che non risulti diversamente dal contesto.

Comunità locali

- 109.** Il superiore provinciale, col consenso del suo consiglio e sentito il parere del capitolo locale, può sottrarre dall'amministrazione del superiore locale e sottoporre alla immediata giurisdizione sua o del suo delegato alcuni religiosi o attività o parte della comunità, dello stabile o del terreno.
- 110.** Secondo le direttive del capitolo provinciale, il superiore, col consenso del capitolo locale, stabilirà:
- a) L'orario giornaliero.
 - b) Le riunioni regolari riguardanti i vari aspetti della vita comune.
 - c) I tempi e luoghi di silenzio nella casa religiosa.
 - d) Le forme e modi di ricreazione.
- 111.** I religiosi che soggiornano in una casa della Congregazione, diversa da quella della loro residenza, sono soggetti al superiore della casa dove soggiornano. Tuttavia il superiore della casa ospitante non

può impedire loro il retto disimpegno degli incarichi o uffici per i quali sono venuti.

112. Oltre i registri dell'amministrazione economica, in ogni casa vi siano anche i seguenti:

- a)* delle messe commissionate.
- b)* dell'avvenuta celebrazione di esse.
- c)* delle messe per i religiosi defunti.
- d)* delle messe e preghiere che a giorni stabiliti si celebrano per i benefattori della Congregazione.
- e)* dei religiosi di famiglia o di passaggio e delle persone che vi fanno gli esercizi spirituali.
- f)* delle visite canoniche.
- g)* dei capitoli locali e delle altre riunioni comunitarie.
- h)* dei ministeri apostolici.
- i)* della platea o cronaca della casa.
- j)* dei benefattori.

Il superiore avrà cura che questi registri siano redatti accuratamente; in modo speciale curerà che siano annotate, quanto prima, nell'apposito registro, le commissioni di messe da celebrare.

CAPITOLO OTTAVO

I BENI TEMPORALI

- 113.** Nel nostro Istituto, il patrimonio stabile è costituito da tutti i beni immobili e mobili che per legittima assegnazione sono destinati a garantire la sicurezza economica dell'Istituto.

Per i beni dell'intero Istituto, tale assegnazione viene fatta dal capitolo generale o dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.

Per i beni di una provincia, vice-provincia, o vicariato, come pure per i beni di una casa legittimamente eretta, tale assegnazione viene fatta dal capitolo provinciale o dal congresso e confermata dal superiore generale con il consenso del suo consiglio.

Le procedure relative alla legittima assegnazione, nonché quelle relative all'alienazione, saranno stabilite nel direttorio economico.

- 114.** I mezzi disponibili di sostentamento, in pratica, differiscono da regione a regione, perciò ciascuna provincia, tenendo conto dei principi e dello spirito della povertà passionista, ricercherà e svilupperà le proprie risorse nella maniera più adatta alle condizioni economiche, sociali e religiose della regione.

115. Ogni provincia, con l'apporto di esperti, se necessario, stabilirà le aree dell'amministrazione centrale e di quella locale, tenendo conto dei veri bisogni delle singole case, come pure degli obiettivi generali della provincia.

116. Almeno i beni immobili della Congregazione devono essere ordinariamente registrati nei pubblici catasti, a nome della persona giuridica cui appartengono, secondo le leggi civili di ogni nazione, e, se necessario, sia nominato un religioso che rappresenti legalmente la persona giuridica presso le autorità civili.

Qualora alcuni beni della Congregazione si dovessero registrare a nome di qualche religioso, questi rediga nello stesso tempo un documento, civilmente valido, per mettere al sicuro i diritti della Congregazione.

117. Gli amministratori dei beni, non appartenenti alla Congregazione (come sono p.e. quelli di una parrocchia affidataci dal Vescovo) e dei beni che devono essere amministrati secondo le norme stabilite dalla S. Sede (come p.e. quelli appartenenti alle cause di beatificazione e canonizzazione), sono soggetti alla vigilanza del rispettivo superiore maggiore. Nel tempo stabilito, i libri di queste amministrazioni devono essere presentati ai medesimi superiori e ai visitatori.

- 118.** Le offerte ricevute per la celebrazione delle messe devono essere annotate, quanto prima, nell'apposito registro.

Non si accetti mai alcun onere perpetuo di messe, salvo il privilegio n.63 della “*Collectio Facultatum c.p.*”.

I superiori locali trasmettano al superiore provinciale le offerte di messe che avanzano alle necessità della casa e il superiore provinciale trasmetta al superiore generale, se questi non ha stabilito diversamente, quelle che avanzano alle necessità della provincia.

Le offerte per la celebrazione delle messe, si conservino per intero, né si spendano prima che siano state celebrate, a meno che il superiore maggiore, in casi particolari, non disponga diversamente. Su di ciò i superiori cui spetta, vigilino attentamente.

- 119.** Se per giusta causa, si dovranno apportare mutamenti al testamento e alle disposizioni, circa l'uso e l'usufrutto dei propri beni, e per qualsiasi atto riguardante i propri beni temporali, i religiosi hanno bisogno della licenza del superiore provinciale.

- 120.** Gli oggetti preziosi per arte o per antichità, che si trovano nella chiesa o casa, siano custoditi diligentemente e ne sia fatto l'inventario in doppia copia, una delle quali deve essere conservata nell'archivio della casa e l'altra in quello della provincia.

- 121.** Ai superiori locali è proibito vendere i beni immobili della casa. È anche proibito a loro, affittare i beni immobili e vendere gli oggetti preziosi, artistici o di valore storico e culturale della casa senza il parere del capitolo locale e senza il consenso del superiore provinciale o, se occorre, del superiore generale o della S. Sede.
- 122.** Il superiore provinciale, col consenso del suo consiglio, può affittare e vendere beni immobili od oggetti preziosi, artistici o di valore storico e culturale, della provincia, sempre rispettando il diritto comune e particolare.
- 123.** Ordinariamente non si dia denaro in prestito. Se qualche volta le circostanze consigliano di farlo, sia concesso dal legittimo superiore, osservando le norme stabilite per le spese straordinarie e sotto sicura garanzia di restituzione riconosciuta dall'autorità civile.
- 124.** I beni di una casa soppressa appartengono alla provincia o alla vice-provincia o al vicariato regionale a cui era congiunta la casa.
- 125.** Il superiore generale, col consenso del suo consiglio, definirà la somma che, secondo il valore corrente della moneta, può spendere egli stesso, senza il consenso del suo consiglio.

Similmente definirà l'ammontare della somma da spendere, per cui i superiori provinciali con il loro

consiglio, necessitano del permesso del superiore generale e suo consiglio.

Entro questi limiti il superiore provinciale, col consenso del suo consiglio, determinerà la somma che egli può spendere senza il consenso del suo consiglio.

Similmente determinerà la somma da spendere, per cui i superiori locali, devono avere il consenso del capitolo locale o del superiore provinciale.

L'ammontare delle somme suaccennate si applica anche alle vendite, ai debiti, ai prestiti, alle obbligazioni e ad altri atti amministrativi, salvo che non risulti diversamente.

126. Per “spesa di straordinaria amministrazione” si intende, solitamente, l'atto amministrativo che, per essere attuato, il superiore, oltre il consenso del capitolo locale o del suo consiglio, deve chiedere anche quello del proprio superiore maggiore e il superiore generale quello della S. Sede.

127. Tenendo conto della situazione economica di ciascuna provincia e vice-provincia e dopo aver consultato le autorità interessate, il superiore generale, col voto deliberativo del suo consiglio, fisserà il contributo annuale che ciascuna dovrà versare al fondo centrale, per sostenere le spese, sia del governo generale, sia per altre pressanti necessità economiche della Congregazione.

128. L'economista locale presenterà alla comunità, ogni trimestre, il resoconto dell'amministrazione della casa e, a fine anno, anche al superiore provinciale.

Ogni anno, il superiore provinciale darà alle case il resoconto di tutta l'amministrazione provinciale e il superiore generale darà alle province il resoconto dell'amministrazione generale.

INDICE ANALITICO

I numeri si riferiscono ai paragrafi.

A

Abito passionista. *Vedi* n. 59

Amministrazione

a. straordinaria. *Vedi* n. 126

cadenza dei resoconti economici. *Vedi* n. 128

dei beni non appartenenti alla Congregazione. *Vedi* n. 117

la provincia ne stabilisce le aree. *Vedi* n. 115

rappresentante legale. *Vedi* n. 116

relazioni annuali dai superiori provinciali e vice-provinciali.

Vedi n. 105

somma consentita ai Superiori. *Vedi* n. 125

Ammissione in Congregazione

religioso di voti perpetui. *Vedi* n. 62

Anzianità in Congregazione. *Vedi* n. 63

Apostolato

a. e inculturazione. *Vedi* n. 31

a. parrocchiale. *Vedi* n. 35

criteri per la scelta attività a.. *Vedi* n. 28

forme di a.. *Vedi* n. 33

forme di impegno apostolico. *Vedi* n. 36

orientamento missionario nella formaz. iniziale. *Vedi* n. 44

preparazione all'a. per i religiosi in formazione. *Vedi* n. 56

servizio dei fratelli. *Vedi* n. 37

su basi comunitarie. *Vedi* n. 28

Archiviazione di documenti, atti, relazioni, decreti,
rescritti, registri, ecc.. *Vedi* n. 53; *Vedi* n. 90; *Vedi* n. 94;
Vedi n. 120

Archivio

- a. del noviziato. *Vedi* n. 53
- generale. *Vedi* n. 75
- locale. *Vedi* n. 75
- provinciale. *Vedi* n. 75

Archivio provinciale

- conservazione degli atti di iniziazione alla vita religiosa. *Vedi*
n. 53

Archivista generale

- compiti. *Vedi* n. 94
- membro della curia generale. *Vedi* n. 82
- nominato dal sup. gen.. *Vedi* n. 82

Assenza dalla casa religiosa

- per attività apostoliche. *Vedi* n. 103 § a
- per chiarimento vocazionale. *Vedi* n. 103 § d
- per motivi di salute. *Vedi* n. 103 § c
- per studio. *Vedi* n. 103 § b
- quando diventa illegittima. *Vedi* n. 103
- ulteriore rinnovo del permesso è concesso solo dal superiore
generale. *Vedi* n. 103

Assenza temp. dalla casa religiosa

- permesso dal superiore provinciale. *Vedi* n. 103

Atti dei capitoli (provinciali e generali). *Vedi* n. 75

- Atti dei capitoli o adunanze della comunità locale. *Vedi n. 75*
- Atti dei congressi o assemblee della provincia. *Vedi n. 75*
- Autorità provinciale. *Vedi n. 6; Vedi n. 24; Vedi n. 54*
- dà direttive
- per accogliere estranei. *Vedi n. 13*
 - per concedere l'uso di ns attrezzature. *Vedi n. 14*
 - per ordinamento comunità. *Vedi n. 23*
- dà norme
- per celebrazione messa per sé o per gli altri religiosi. *Vedi n. 16*
- dà norme per
- notificare le morti. *Vedi n. 19*
- decide sede degli studi. *Vedi n. 54*
- determina tempo preparazione professione perpetua. *Vedi n. 50*
- determina tempo vestizione. *Vedi n. 48*
- può stabilire
- meditazione in comune. *Vedi n. 24*
 - periodi di rinnovamento spirituale. *Vedi n. 25*
- stabilisce i suffragi. *Vedi n. 20 c*
- stipula convenzione in territori di missione. *Vedi n. 40*
- tiene presenti i fondamenti della ns vita. *Vedi n. 6*

B

Benefattori

- messa per i b. defunti. *Vedi n. 20 b*
- messa per i b. viventi. *Vedi n. 18*

Beni temporali

- b. t. immobili della Congregazione. *Vedi* n. 116
- beni di una casa soppressa. *Vedi* n. 124
- cambiamenti
 - testamento, uso e usufrutto. *Vedi* n. 119
- oggetti preziosi
 - custodia e inventario. *Vedi* n. 120
- prestiti di denaro. *Vedi* n. 123
- proibiz. a sup. loc. vendere beni immobili della casa. *Vedi* n. 121 e 122
- registrazione a nome di un religioso. *Vedi* n. 116
- somma che possono spendere i superiori. *Vedi* n. 125
- vendita o affitto. *Vedi* n. 122

C

- Capitolo generale; ii; 8; *Vedi* n. 78; *Vedi* n. 81
- assegnazione dei beni dell'istituto. *Vedi* n. 113
- computo del numero dei religiosi. *Vedi* n. 77
- consultazione dei capitolari. *Vedi* n. 76
- delegati delle configurazioni. *Vedi* n. 77
- esperti con voce consultiva. *Vedi* n. 78
- indizione. *Vedi* n. 76
- invio di proposte e suggerimenti. *Vedi* n. 76
- norme per i partecipanti al c. g.. *Vedi* n. 77
- numero dei consultori generali da eleggere. *Vedi* n. 80
- presentazione dello stato economico della Congregazione. *Vedi* n. 91 § a
- relazione sullo stato della Congregazione. *Vedi* n. 79
- religiosi non capitolari invitati. *Vedi* n. 78

Capitolo locale

- consenso a sup. loc. per ordinam. comun.. *Vedi* n. 110
- dà modalità per atti comunitari. *Vedi* n. 23
- parere a sup. prov. per sottoporre alla sua immediata
giurisdizione religiosi o beni. *Vedi* n. 109
- parere per affitto beni immobili o vendita oggetti preziosi. *Vedi*
n. 121
- quando non partecipano i relig. in formaz.. *Vedi* n. 51

Capitolo provinciale. *Vedi* n. 46; *Vedi* n. 69 § a; *Vedi* n. 75

- assegnazione dei beni della provincia; 51
- caso di postulazione contraria in un c.. *Vedi* n. 66
- decreti emanati dal c. p.. *Vedi* n. 102
- determina modalità per postulato. *Vedi* n. 46
- il superiore ne invia atti al sup. gen.. *Vedi* n. 75
- partecipazione del consultore generale designato. *Vedi* n. 101
- preside del c.. *Vedi* n. 101
- può aprire una residenza. *Vedi* n. 69 a

Casa religiosa

- c. interprovinciali. *Vedi* n. 69
- case di contemplazione. *Vedi* n. 26
- criteri per costruz. o ristrutturaz.. *Vedi* n. 6
- in territori di missione. *Vedi* n. 43
- licenza di risiedere fuori c. r.. *Vedi* n. 73
- norme, quale ente morale. *Vedi* n. 72
- per raduni missionari. *Vedi* n. 43
- proprietà dei beni di c. soppressa. *Vedi* n. 124
- riservatezza nell'apertura al popolo. *Vedi* n. 15

Case interprovinciali. *Vedi* n. 69

Chierici. *Vedi* n. 58

Compatroni della Congregazione

S. Giuseppe. *Vedi* n. 1

S. Michele Arcangelo. *Vedi* n. 1

Competenza del superiore maggiore. *Vedi* n. 61

Comunità locale

accoglienza a confratelli in visita. *Vedi* n. 11

accoglienza per condividere la nostra vita. *Vedi* n. 13

apostolato parrocchiale. *Vedi* n. 35

attività apostoliche e vita comunitaria. *Vedi* n. 29

cosa stabilisce il superiore. *Vedi* n. 110

criteri per ordinamento vita comunit.. *Vedi* n. 8

criterio per le attività apostoliche. *Vedi* n. 28 b

disponibilità delle proprie attrezzature. *Vedi* n. 14

dovere dell'ospitalità. *Vedi* n. 12

inventario degli oggetti preziosi per arte o per antichità. *Vedi* n.

120

messa per la comunità. *Vedi* n. 17

messe e suffragi. *Vedi* n. 20

orario giornaliero. *Vedi* n. 24

preghiera quotidiana. *Vedi* n. 22

registri da tenere aggiornati. *Vedi* n. 112

responsabilità per la vita comunitaria. *Vedi* n. 8

riservatezza nell'apertura al popolo. *Vedi* n. 15

riunioni regolari secondo cap. loc.. *Vedi* n. 110 b

Configurazioni

cambio di c.. *Vedi* n. 96

consiglio esecutivo e statuti della c.. *Vedi* n. 97 § 1 a

costituire, modificare o sopprimere una c.. *Vedi* n. 96
solidarietà nel personale, nella formazione e nelle finanze. *Vedi*
n. 95

Congresso

competente per aprire una residenza. *Vedi* n. 69 a

Consiglio allargato

composizione. *Vedi* n. 99

convocazione. *Vedi* n. 100

organo consultivo. *Vedi* n. 98

Consiglio generale. *Vedi* n. 91 § d; *Vedi* n. 97 § 1 b

alla consulta gen.

il segretario gen. per la solid e le missioni. *Vedi* n. 92

l'economista gen.. *Vedi* n. 91

consenso per l'elezione sup. della missione. *Vedi* n. 71

dà consenso costituire, modificare o sopprimere una config..

Vedi n. 70

dà consenso erez. vic. reg. gen.. *Vedi* n. 70

membri del c. g.. *Vedi* n. 87

ne è attuario il segr. gen.. *Vedi* n. 90

ne è cancelliere il segr. gen.. *Vedi* n. 90

quorum necessario per gli atti del c. g.. *Vedi* n. 84

supplenti consultori per le consulte. *Vedi* n. 84

voto deliberativo per fissare contributo al fondo generale. *Vedi*

n. 127

Consiglio provinciale

consenso al sup. prov.

per ammontare somma che può spendere. *Vedi* n. 125

per assenza temporanea di un religioso. *Vedi* n. 103

per contributo fondo ge. (voto delib.). *Vedi* n. 127

- per escaustraz. o dimissioni. *Vedi* n. 74
- per fitto o vendita beni immobili o artistici. *Vedi* n. 121
- per l'elezione sup. della missione. *Vedi* n. 71
- per riservare persone o case al sup. gen.. *Vedi* n. 109

Consultori generali

- designazione dei c. g. come persone di colleg. con le prov. *Vedi* n. 86
- eletti
 - nel numero deciso dal cap. gen.. *Vedi* n. 80
 - per assistere il sup. gen.. *Vedi* n. 80
 - su lista presentata dal sup. gen.. *Vedi* n. 80
- ordine di precedenza dei c. g.. *Vedi* n. 83
- partecipazione a cap. prov.. *Vedi* n. 101
- partecipazione a riunioni prov.. *Vedi* n. 86
- possibili responsabili di settori della vita della Congregazione.
Vedi n. 86
- possono ricoprire uffici della curia gen.. *Vedi* n. 86
- primo consultore generale
 - ordine di precedenza. *Vedi* n. 83
- soggetti al sup. gen.. *Vedi* n. 87
- sono membri della curia generale. *Vedi* n. 82

Contributo annuale al fondo centrale dalle entità della Congregazione. *Vedi* n. 127

Convenzione con autorità ecclesiastica. *Vedi* n. 40

Costituzioni

- testo ufficiale in italiano. *Vedi* n. 2

Curia generale. *Vedi* n. 82

- cons. gen. possono ricoprire uffici. *Vedi* n. 86

gli ufficiali possono essere sostituiti. *Vedi* n. 82
membri della c. g.. *Vedi* n. 82
membri della c. g. soggetti al sup. gen. per l'ufficio. *Vedi* n. 87

D

Delicta reservata seu graviora. *Vedi* n. 68 § d

Dimissione

priva di voce attiva e passiva. *Vedi* n. 68 a
quando sup. magg. ne avvia la procedura. *Vedi* n. 74

Diocesi

convenzioni con la. *Vedi* n. 30

Direttore degli studenti. *Vedi* n. 64

Dispense

dalla clausura. *Vedi* n. 15
dalla S. Sede o sup. gen.
procedura. *Vedi* n. 3
per l'età negli uffici. *Vedi* n. 64

E

Economo generale

aggiorna l'inventario. *Vedi* n. 91 c
amministratore dei beni della Congregazione. *Vedi* n. 91
assiste gli economisti prov.. *Vedi* n. 91 b
chiamato alle consulte gen.. *Vedi* n. 91
compiti. *Vedi* n. 91
membro della curia generale. *Vedi* n. 82; *Vedi* n. 91

prepara il bilancio preventivo. *Vedi* n. 91 e
presenta relaz. economica delle province. *Vedi* n. 91 f
redige resoconto economico della Congregazione. *Vedi* n. 91 a
resoconto amministrativo al consiglio generale. *Vedi* n. 91 d

Economo locale

relaz. economica annuale al provinciale. *Vedi* n. 128
relaz. economica trimestrale alla com.. *Vedi* n. 128

Economo provinciale. *Vedi* n. 104 e n. 91 per le
competenze

si applicano norme dei RRG n. 91. *Vedi* n. 91 e n. 104

Elezione a ufficio di superiore, sia locale che maggiore
limite dei cinque mandati consecutivi. *Vedi* n. 65

Ente morale

casa religiosa o provincia riconosciuta come e. m.. *Vedi* n. 72

Esclaustrazione

priva di voce attiva e passiva. *Vedi* n. 68 a

Esclaustrazione di un religioso. *Vedi* n. 74

Esercizi spirituali

all'inizio del noviziato. *Vedi* n. 48

annuali programmati da ogni prov.. *Vedi* n. 25

Ex superiori generali. *Vedi* n. 20 § a

gli ex s. g. possono scegliersi la residenza. *Vedi* n. 88

gli ex s. g. sono immediatamente soggetti al superiore gen. *Vedi*
n. 88

F

Formazione

- corso di f. per i fratelli. *Vedi* n. 55
- dei candidati al presbiterato. *Vedi* n. 54
- f. in territori di missione. *Vedi* n. 41
- f. permanente nel piano di f. provinciale. *Vedi* n. 57
- graduale iniziazione al lavoro apostolico. *Vedi* n. 56
- piano di f. della provincia. *Vedi* n. 45
- quando non partecipano i relig. in formaz. al cap. locale. *Vedi* n. 51

Fratelli. *Vedi* n. 34; *Vedi* n. 51; *Vedi* n. 55; *Vedi* n. 58

- corso di formazione per i f.. *Vedi* n. 55
- delegati al cap. gen.. *Vedi* n. 77

I

Incorporazione

- i. di un religioso ad un'altra provincia. *Vedi* n. 60

Inculturazione

- nel nostro ministero. *Vedi* n. 31

L

Laici

- Partecipazione dei l., uomini e donne, al carisma, alla vita e alla missione passionista, *Vedi* n. 7 d

Licenze temporanee. *Vedi* n. 4

M

Maestro dei novizi. *Vedi* n. 64

Memoria della Passione. *Vedi* n. 7 § b; *Vedi* n. 28; *Vedi* n. 45

Messe e suffragi. *Vedi* n. 16

Capitolo generale. *Vedi* n. 20

comunità locale. *Vedi* n. 20

morte di un religioso. *Vedi* n. 19

per il Papa. *Vedi* n. 20 a

per il sup. gen. ed ex sup. gen.. *Vedi* n. 20 a

per religiosi, monache e suore. *Vedi* n. 20 b

segretario generale. *Vedi* n. 19

segretario provinciale. *Vedi* n. 19

Missione passionista

Partecipazione dei laici, uomini e donne, al carisma, alla vita e alla missione passionista. *Vedi* n. 7 d

Missioni *ad gentes*. *Vedi* n. 39

N

Novizi. *Vedi* n. 58

Noviziato

inizio del n.. *Vedi* n. 48

O

Ordinamenti della vita comunitaria. *Vedi* n. 8

P

Partecipazione dei laici, uomini e donne, al carisma, alla vita e alla missione passionista. *Vedi* n. 7 d

Passione di Cristo
nell'attività apostolica; 3

Patrimonio stabile
assegnazione dei beni. *Vedi* n. 113

Patrimonio stabile della Congregazione. *Vedi* n. 113

Permesso di risiedere fuori della casa religiosa. *Vedi* n. 73

Postulato
durata del p.. *Vedi* n. 46

Postulatore generale
compiti. *Vedi* n. 93
membro della curia generale. *Vedi* n. 82

Povertà
caratterizza il nostro carisma. *Vedi* n. 6
nella costruzione o ristrutturazione di case. *Vedi* n. 6
rapporti con il sup. magg. di chi ha licenza di vivere fuori. *Vedi*
n. 73

Precedenza
ordine di p. dei consultori generali. *Vedi* n. 83

Preghiera
ricordo di genitori e benefattori. *Vedi* n. 18

Presbiterato
candidati al p.. *Vedi* n. 54

Procuratore generale

compiti. *Vedi* n. 89

ha la precedenza su tutti insieme ai membri del cons. gen. *Vedi* n. 87

membro della curia generale. *Vedi* n. 82

può essere chiamato alle consulte gen.. *Vedi* n. 89

Procuratore provinciale della Missione. *Vedi* n. 39

Professione

ammissione a p. di candidato fuori provincia. *Vedi* n. 61

ammis. alla profess. t. di un novizio in pericolo di morte. *Vedi* n. 49

anni di p. per alcuni uffici. *Vedi* n. 64

autorità provinciale determina tempo preparazione p. perp. *Vedi* n. 50

nel computo dell'anzianità in Congregazione. *Vedi* n. 63

p. perpetua. *Vedi* n. 50

preparazione spirituale alla p. temporanea. *Vedi* n. 48

Province e vice-province. *Vedi* n. 101

Provincia

assegnazione dei beni della p.; 51

contributo annuale al fondo centrale della Congregazione. *Vedi* n. 127

deve elaborare programma pastorale. *Vedi* n. 38

norme se è ente morale. *Vedi* n. 72

può costituire casa di preghiera e contemplazione. *Vedi* n. 26

stabilisce aree di amministrazione. *Vedi* n. 115

R

Registro

- atti da annotare in apposito r. del noviziato. *Vedi* n. 53
- da curare in ogni casa. *Vedi* n. 112
- ne ha cura il superiore. *Vedi* n. 112

Regolamenti generali

- testo ufficiale in italiano. *Vedi* n. 2

Relazioni annuali dai superiori provinciali e vice-provinciali. *Vedi* n. 105

Religioso da un altro Istituto

- 3 anni di prova. *Vedi* n. 62
- ammissione in Congregazione. *Vedi* n. 62

Residenza. *Vedi* n. 69

- aprire una r.. *Vedi* n. 69 § a

Resoconti economici

- cadenza dei r. e.. *Vedi* n. 128

Rinnovamento spirituale

- mezzi e forme. *Vedi* n. 25

Ritiri mensili

- mezzo di rinnovamento spirituale. *Vedi* n. 25

S

S. Gabriele dell'Addolorata

- festa di. *Vedi* n. 17

S. Giuseppe

celebrazione comunitaria della festa. *Vedi* n. 1

compatrono della Congregazione. *Vedi* n. 1

S. Messa

celebrazione comunitaria. *Vedi* n. 22

offerte ricevute per la celebrazione della. *Vedi* n. 118

S. Michele Arcangelo

celebrazione comunitaria della festa. *Vedi* n. 1

compatrono della Congregazione. *Vedi* n. 1

S. Paolo della Croce

celebrazione comunitaria della festa. *Vedi* n. 1

leggere la Regola di S.P.d.C.. *Vedi* n. 5

Sacramento della riconciliazione

averne a cuore l'amministrazione. *Vedi* n. 33

Segretario generale; iii; *Vedi* n. 19; *Vedi* n. 53

attuario del consiglio generale. *Vedi* n. 90

cancelliere per decreti e rescritti. *Vedi* n. 90

comunica notizia delle morti. *Vedi* n. 90

membro della curia generale. *Vedi* n. 82; *Vedi* n. 90

moderatore dell'archivio corrente. *Vedi* n. 90

Segretario generale per la solidarietà e le missioni

compiti. *Vedi* n. 92

membro della curia generale. *Vedi* n. 82

Segretario provinciale. *Vedi* n. 19; *Vedi* n. 53; *Vedi* n. 104,

e per le competenze *vedi* il n. 90

Segretario provinciale delle missioni. *Vedi* n. 39

- Sinodo generale. *Vedi* n. 81
- Spesa di straordinaria amministrazione. *Vedi* n. 126
- Stazioni missionarie. *Vedi* n. 69
- Superiore della casa generalizia
 ufficiali della curia generale e loro vita comunitaria. *Vedi* n. 87
- Superiore generale. *Vedi* n. 20 § a; *Vedi* n. 82; *Vedi* n. 96;
Vedi n. 103
- apertura di una residenza. *Vedi* n. 69 § a
- approvazione decreti emanati dal capitolo provinciale. *Vedi* n.
 102
- approvazione del resoconto dello stato economico della
 Congregazione. *Vedi* n. 91 § a
- approvazione dello statuto della configurazione. *Vedi* n. 97 § 1
- assegnazione dei beni dell'istituto. *Vedi* n. 113
- cambio di configurazione. *Vedi* n. 96
- caso di conferma delle decisioni del consiglio esecutivo di una
 configurazione. *Vedi* n. 97 § 1 c
- celebrazione di messe e suffragi. *Vedi* n. 17
- conferma dell'assegnazione dei beni della provincia. *Vedi* n.
 113
- conferma delle convenzioni con le Diocesi. *Vedi* n. 30
- conferma postulazione contraria ai RG. *Vedi* n. 66
- consenso necessario per la permanenza di un religioso in
 un'altra provincia oltre i cinque anni. *Vedi* n. 60
- convocazione del consiglio allargato. *Vedi* n. 100
- costituire, modificare o sopprimere una config. *Vedi* n. 96
- costituzione di un vicariato regionale. *Vedi* n. 70
- costituzione, modifica e soppressione di una configurazione
 fuori dal capitolo e dal sinodo generale. *Vedi* n. 98

deliberazione sul contributo annuale al fondo centrale dalle
entità della Congregazione. *Vedi* n. 127; *Vedi* n. 127

designazione dei consultori generali come persone di
collegamento con le province. *Vedi* n. 86

dichiarazione di casa interprovinciale e approvazione delle
norme. *Vedi* n. 69 § b

dispensa da impedimento per giusta causa. *Vedi* n. 64

e elezione dei consultori generali. *Vedi* n. 80

incorporazione di un religioso ad un'altra provincia. *Vedi* n. 60

indizione del capitolo generale. *Vedi* n. 76

inviti al capitolo generale. *Vedi* n. 78

nomina dei membri della curia generale. *Vedi* n. 82

ordine di precedenza nel caso fosse impedito. *Vedi* n. 83

può occorrere il suo consenso su amministrazione beni
immobili e vendita di oggetti preziosi, artistici o di valore
storico e culturale della casa. *Vedi* n. 121 e 122

relazione al capitolo generale. *Vedi* n. 79

resoconto annuale alle province dall'amministr. gen. *Vedi* n.
128

ricezione delle relazioni annuali, pubblicazioni e lettere
circolari dai provinciali e vice-prov.. *Vedi* n. 105

richieste per ottenere dispense dal s. g.. *Vedi* n. 3

somma limite per spese senza consenso del suo consiglio. *Vedi*
n. 125

sottoscrizione di convenzioni con autorità ecclesiastica. *Vedi* n.
40

ufficiali della curia generale e i loro ufficio. *Vedi* n. 87

ulteriore rinnovo del permesso di assenza da casa religiosa è
concesso solo dal superiore generale. *Vedi* n. 103

visita alle diverse parti della Congregazione. *Vedi* n. 85

Superiore locale

- annota le commissioni di messe. *Vedi* n. 112
- applica messe per la comunità. *Vedi* n. 17
- condiz per affitto beni immobili o vendita oggetti preziosi. *Vedi* n. 121
- cura redaz. dei registri della casa. *Vedi* n. 112
- dà al sup. prov. offerte di messe eccedenti. *Vedi* n. 118
- deve avere tre anni di prof. perp.. *Vedi* n. 64
- Doveri e responsabilità. *Vedi* n. 8
- gli sono soggetti i religiosi di passaggio. *Vedi* n. 111
- invia verbali di capitoli e adunanze al sup. prov.. *Vedi* n. 75
- limiti nell'accettazione di impegni apostolici permanenti o di lunga durata. *Vedi* n. 29
- ministero pastorale del. *Vedi* n. 27
- non può essere riletto se ha ricoperto la carica di s.l. per cinque mandati consecutivi. *Vedi* n. 65
- non può vendere beni immobili. *Vedi* n. 121
- provvede alla lettura spirituale. *Vedi* n. 23 c
- provvede alle celebrazioni comunitarie. *Vedi* n. 23
- può ammettere alla profess. t. un novizio in pericolo di morte. *Vedi* n. 49
- può dispensare dalla clausura. *Vedi* n. 15
- quale somma può spendere. *Vedi* n. 125
- stabilisce l'ordinamento comunitario. *Vedi* n. 110

Superiore maggiore

- ammette a prof. o ordini religiosi residenti fuori provincia. *Vedi* n. 61
- applica messe per i confratelli. *Vedi* n. 17
- approva norme per staz. missionarie. *Vedi* n. 69 b
- avvia procedura di esclaustraz. o dimissioni. *Vedi* n. 74

dà norme per residenze. *Vedi* n. 69 a
membro del consiglio esecutivo della configurazione composta
da un'unica entità. *Vedi* n. 97
può disporre circa l'uso di offerte per la celebrazione delle
messe. *Vedi* n. 118
uffici ecclesiastici in Diocesi. *Vedi* n. 30

Superiore provinciale

ammette alla profess. t. un novizio in pericolo di morte. *Vedi* n.
49
applica messa per la provincia. *Vedi* n. 17
dà al sup. gen. offerte di messe eccedenti. *Vedi* n. 118
informa annualm. il sup. gen. sull'amministr. della prov. *Vedi*
n. 105
integra decreti del ca. prov.. *Vedi* n. 102
invia al sup. gen. pubblicazioni e circolari. *Vedi* n. 105
permette residenza in altra provincia. *Vedi* n. 60
può affittare e vendere beni immobili od oggetti preziosi. *Vedi*
n. 122
può permettere assenza temp. dalla casa religiosa. *Vedi* n. 103
può prorogare prova di religioso da un altro Istituto. *Vedi* n. 62
può sottoporre a sé o a suo delegato religiosi o attività o parti
della comunità, o stabile o terreno. *Vedi* n. 109
resoconto annuale alle case circa l'amministrazione prov. *Vedi*
n. 128
stipula convenz. con gli Ordinari Dioc.. *Vedi* n. 30
udito per costituire un vicariato reg. generale. *Vedi* n. 70

Superiore vice-provinciale

informa annualm. il sup. gen. sull'amministrazione della vice-
prov. *Vedi* n. 105
invia al sup. gen. pubblicazioni e circolari. *Vedi* n. 105

T

Testamento

licenza del prov. per mutarlo. *Vedi* n. 119

Testi ufficiali delle Costituzioni e dei Regolamenti

Generali; ii; *Vedi* n. 2

U

Ufficiali della curia generale. *Vedi* n. 82

V

Vacanze e i viaggi dei religiosi

norme decise dal Capitolo provinciale. *Vedi* n. 107

Vendita dei beni immobili della casa. *Vedi* n. 121 e 122

Vestizione

nel tempo determ. dall'autorità prov.. *Vedi* n. 48

Vicariati regionali

alle dipendenze del superiore generale. *Vedi* n. 70

Vicario regionale. *Vedi* n. 42; *Vedi* n. 43; *Vedi* n. 69 § c

Vice-provincia. *Vedi* PROVINCIA

Vita comunitaria. *Vedi* n. 8

accoglienza. *Vedi* n. 12

accoglienza degli ospiti. *Vedi* n. 13

legge della clausura. *Vedi* n. 15
problematiche della. *Vedi* n. 10
silenzio interiore ed esteriore. *Vedi* n. 9

Vocazioni alla vita passionista. *Vedi* n. 41

Voce attiva e passiva

i religiosi addetti alle case interprovinciali l'hanno nella propria provincia. *Vedi* n. 106

i religiosi aggregati ad altra provincia hanno v. att. e pass. in tale provincia e non nella propria. *Vedi* n. 106

ne sono privi

coloro che hanno chiesto la dispensa dagli oneri annessi alla sacra ordinazione o alla professione religiosa. *Vedi* n. 68
b

coloro che ne sono stati privati temporaneamente o in perpetuo. *Vedi* n. 68 c

coloro che sono assenti illegittim. dalla comunità. *Vedi* n. 68
c

i religiosi implicati in casi che si riferiscono ai *Delicta reservata seu graviora*. *Vedi* n. 68 d

usciti, anche ad experimentum, esclaustriati, dimessi. *Vedi* n. 68 a

privazione della voce. *Vedi* n. 68

religiosi della curia generalizia l'hanno nella propria prov. *Vedi* n. 106

vari casi. *Vedi* n. 106

Voti bianchi. *Vedi* n. 67

Voto

è consultivo nel consiglio o adunanze a meno che non si
richieda esplicitamente il consenso. *Vedi* n. 67

Voto della Passione di Cristo

adempimento del. *Vedi* n. 7

INDICE

INTRODUZIONE ALLA NUOVA EDIZIONE DEI REGOLAMENTI GENERALI	i
CAPITOLO PRIMO	
NORME GENERALI E FONDAMENTI DELLA NOSTRA VITA	1
Norme Generali	1
I fondamenti della nostra vita	2
CAPITOLO SECONDO	
LA NOSTRA VITA COMUNITARIA.....	5
Esigenze della vita comunitaria	5
Messe e suffragi	7
CAPITOLO TERZO	
LA NOSTRA COMUNITÀ IN PREGHIERA.....	11
CAPITOLO QUARTO	
LA COMUNITÀ APOSTOLICA.....	15
Norme generali	15
Diverse attività apostoliche nella Congregazione.	17
CAPITOLO QUINTO	
FORMAZIONE ALLA NOSTRA VITA	23
CAPITOLO SESTO	
COSTITUZIONE DELLA CONGREGAZIONE	27

CAPITOLO SETTIMO

GOVERNO DELLA CONGREGAZIONE	35
Capitolo generale	35
Sinodo generale	37
Curia generale	37
Le configurazioni	41
Il consiglio allargato	43
Province e vice-province	45
Comunità locali	48

CAPITOLO OTTAVO

I BENI TEMPORALI.....	51
-----------------------	----

INDICE ANALITICO	57
------------------	----